

Gazzetta ufficiale

C 167

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

11 maggio 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 167/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7859 — OMV/Econgas) ⁽¹⁾	1
2016/C 167/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool) ⁽¹⁾	1
2016/C 167/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 167/04	Tassi di cambio dell'euro	3
2016/C 167/05	Tassi di cambio dell'euro	4
2016/C 167/06	Tassi di cambio dell'euro	5
2016/C 167/07	Tassi di cambio dell'euro	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2016/C 167/08	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese	7
---------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2016/C 167/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
2016/C 167/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7986 — Sysco/Brakes) ⁽¹⁾	18
2016/C 167/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	19
2016/C 167/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	20

ALTRI ATTI

Commissione europea

2016/C 167/13	Pubblicazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda la denominazione di una specialità tradizionale garantita	21
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7859 — OMV/Econgas)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 167/01)

Il 29 aprile 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7859. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7998 — Pacific Mezz/Oaktree/Railpool)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 167/02)

Il 28 aprile 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7998. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7959 — APG/DV4/QDREIC/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 167/03)

Il 28 aprile 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7959. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 maggio 2016

(2016/C 167/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1439	CAD	dollari canadesi	1,4665
JPY	yen giapponesi	122,51	HKD	dollari di Hong Kong	8,8775
DKK	corone danesi	7,4401	NZD	dollari neozelandesi	1,6577
GBP	sterline inglesi	0,78860	SGD	dollari di Singapore	1,5531
SEK	corone svedesi	9,2575	KRW	won sudcoreani	1 333,95
CHF	franchi svizzeri	1,1018	ZAR	rand sudafricani	17,0751
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,4410
NOK	corone norvegesi	9,2985	HRK	kuna croata	7,5150
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 260,95
CZK	corone ceche	27,028	MYR	ringgit malese	4,5819
HUF	fiorini ungheresi	312,84	PHP	peso filippino	54,171
PLN	zloty polacchi	4,4234	RUB	rublo russo	75,0559
RON	leu rumeni	4,5035	THB	baht thailandese	40,191
TRY	lire turche	3,3166	BRL	real brasiliano	4,0282
AUD	dollari australiani	1,5266	MXN	peso messicano	20,2155
			INR	rupia indiana	76,0745

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**6 maggio 2016**

(2016/C 167/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1427	CAD	dollari canadesi	1,4717
JPY	yen giapponesi	122,23	HKD	dollari di Hong Kong	8,8678
DKK	corone danesi	7,4390	NZD	dollari neozelandesi	1,6702
GBP	sterline inglesi	0,78850	SGD	dollari di Singapore	1,5526
SEK	corone svedesi	9,2753	KRW	won sudcoreani	1 339,64
CHF	franchi svizzeri	1,1070	ZAR	rand sudafricani	17,0959
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,4300
NOK	corone norvegesi	9,3513	HRK	kuna croata	7,5020
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 276,76
CZK	corone ceche	27,021	MYR	ringgit malese	4,5845
HUF	fiorini ungheresi	313,68	PHP	peso filippino	53,884
PLN	zloty polacchi	4,4198	RUB	rublo russo	75,9135
RON	leu rumeni	4,5005	THB	baht thailandese	40,189
TRY	lire turche	3,3363	BRL	real brasiliano	4,0650
AUD	dollari australiani	1,5501	MXN	peso messicano	20,5185
			INR	rupia indiana	76,1410

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**9 maggio 2016**

(2016/C 167/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1395	CAD	dollari canadesi	1,4743
JPY	yen giapponesi	123,39	HKD	dollari di Hong Kong	8,8455
DKK	corone danesi	7,4393	NZD	dollari neozelandesi	1,6746
GBP	sterline inglesi	0,78998	SGD	dollari di Singapore	1,5572
SEK	corone svedesi	9,2730	KRW	won sudcoreani	1 337,36
CHF	franchi svizzeri	1,1053	ZAR	rand sudafricani	17,2127
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,4207
NOK	corone norvegesi	9,3330	HRK	kuna croata	7,4793
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 135,96
CZK	corone ceche	27,022	MYR	ringgit malese	4,5854
HUF	fiorini ungheresi	315,05	PHP	peso filippino	53,832
PLN	zloty polacchi	4,4142	RUB	rublo russo	75,1908
RON	leu rumeni	4,4905	THB	baht thailandese	40,059
TRY	lire turche	3,3446	BRL	real brasiliano	3,9971
AUD	dollari australiani	1,5544	MXN	peso messicano	20,4320
			INR	rupia indiana	75,8960

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**10 maggio 2016**

(2016/C 167/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1375	CAD	dollari canadesi	1,4744
JPY	yen giapponesi	124,12	HKD	dollari di Hong Kong	8,8299
DKK	corone danesi	7,4396	NZD	dollari neozelandesi	1,6884
GBP	sterline inglesi	0,78760	SGD	dollari di Singapore	1,5577
SEK	corone svedesi	9,2778	KRW	won sudcoreani	1 334,99
CHF	franchi svizzeri	1,1079	ZAR	rand sudafricani	17,3215
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,4130
NOK	corone norvegesi	9,3520	HRK	kuna croata	7,5034
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 138,32
CZK	corone ceche	27,023	MYR	ringgit malese	4,6196
HUF	fiorini ungheresi	314,50	PHP	peso filippino	53,126
PLN	zloty polacchi	4,4201	RUB	rublo russo	75,6404
RON	leu rumeni	4,4885	THB	baht thailandese	40,074
TRY	lire turche	3,3450	BRL	real brasiliano	3,9647
AUD	dollari australiani	1,5486	MXN	peso messicano	20,6230
			INR	rupia indiana	75,8435

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese**

(2016/C 167/08)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 10 febbraio 2016 da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zakłady Azotow Pulawy SA («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di melamina.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 2933 61 00.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, i richiedenti hanno stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in un paese terzo ad economia di mercato, vale a dire gli Stati Uniti d'America («USA»). L'asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo medio all'esportazione del prodotto oggetto del riesame, esportato dal paese interessato al resto del mondo, vista l'attuale assenza di affidabili prezzi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica popolare cinese.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, i richiedenti sostengono che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

⁽¹⁾ GU C 280 del 25.8.2015, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

4.2. **Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio**

I richiedenti sostengono che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito hanno fornito elementi di prova prima facie del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame a causa di consistenti capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, tra l'altro in termini di livello dei prezzi.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.

Nell'inchiesta precedente l'Indonesia è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Da allora tutti gli impianti di produzione in Indonesia sono stati chiusi. Ai fini della presente inchiesta, in base alle informazioni contenute nella domanda, la Commissione intende pertanto utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono avere sede, tra l'altro, in Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Giappone. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza del paese di riferimento scelto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l'inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate si rinvia alla nota 3 dell'allegato II del presente avviso.

⁽²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo «Consultabile dalle parti interessate». Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.5. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.6. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

per dumping: TRADE-MELAMINE-DUMPING@ec.europa.eu
per pregiudizio: TRADE-MELAMINE-INJURY@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. **Domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base**

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

10. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» (*) |
| <input type="checkbox"/> | Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
| | (barrare la casella corrispondente) |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI MELAMINA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato del periodo dell'inchiesta di riesame (vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri⁽²⁾ e in totale e vendite sul mercato nazionale) di melamina quale definita nell'avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare l'unità di peso o di volume e la valuta utilizzate.

Tabella I

Fatturato, volume delle vendite

	Specificare l'unità di misura	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite all'esportazione nell'Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale:	
	Nome di ciascuno Stato membro ⁽¹⁾ :	
Vendite all'esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società	Totale:	
	Elencare i 5 principali paesi importatori e fornire i rispettivi volumi e valori ⁽¹⁾	

(¹) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(²) I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

	Specificare l'unità di misura	Valore nella valuta di conto Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società		

(¹) Aggiungere righe supplementari se necessario.

Tabella II

Produzione e capacità di produzione

	Specificare l'unità di misura
Produzione complessiva della società del prodotto oggetto del riesame	
Capacità di produzione della società del prodotto oggetto del riesame	

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (³)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(³) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

ALLEGATO II

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione «a diffusione limitata» ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Versione «consultabile da tutte le parti interessate» |
| | (barrare la casella corrispondente) |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI MELAMINA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell'avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
Indirizzo e-mail	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell'Unione ⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione, dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, di melamina quale definita nell'avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare l'unità di peso o di volume utilizzata.

	Specificare l'unità di misura	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 28 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Croazia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽³⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 167/09)

1. In data 29 aprile 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Avril Protein Solutions SAS («Avril Holding», Francia), controllata da Bpifrance Investissement S.A.S. («Bpifrance», Francia) e Avril Industrie SAS («Avril», Francia), da un lato, e Biopolymer Technologies Ltd («BPT Israel», Israele) dall'altro, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Evertree SAS («Evertree», Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Avril: prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, biocarburanti e estrazione biochimica, valorizzazione, commercializzazione e vendita di oli e proteine vegetali, nel SEE;
- Bpifrance: fondo d'investimento che offre fondi e investimenti diretti per progetti industriali, tra cui progetti volti a promuovere lo sviluppo dell'economia francese nell'ambito del progetto pubblico «*Programme d'investissements d'avenir*», principalmente in Francia ma anche nel SEE;
- BPT Israel: start-up del settore R&S e PI che opera nello sviluppo e nella sperimentazione di un'ampia gamma di diritti di proprietà intellettuale connessi all'uso delle proteine nelle applicazioni;
- Evertree: ricerca, sviluppo, commercializzazione e produzione di prodotti e soluzioni derivati da proteine vegetali (farine di semi oleosi) in applicazioni quali additivi nelle resine utilizzate per la fabbricazione di pannelli di legno composito, adesivi per il legno e qualsiasi applicazione pertinente che possa essere ulteriormente sviluppata, nel SEE.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8007 — Avril/Bpifrance/BPT Israel/Evertree, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7986 — Sysco/Brakes)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 167/10)

1. In data 29 aprile 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Sysco Corporation («Sysco», Stati Uniti) (che in Europa opera principalmente attraverso la controllata al 100 % Pallas Foods Ltd) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme dell'impresa Brakes Group («Brakes», Regno Unito), appartenente alla holding Cucina Lux Investments Limited, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Sysco/Pallas: vendita, commercializzazione e distribuzione di generi alimentari e prodotti connessi, come attrezzature e forniture, al settore della ristorazione e al settore alberghiero,
- Brakes: distribuzione di generi alimentari e prodotti connessi al settore della ristorazione, con divisioni separate specializzate nelle forniture e attrezzature per il catering.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7986 — Sysco/Brakes, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 167/11)

1. In data 29 aprile 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese RCI Banque SA («RCI», Francia), controllata in ultima istanza dal gruppo Renault («Renault», Francia), e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA («BBVA Colombia», Colombia), controllata in ultima istanza da Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA («BBVA», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BBVA: gruppo finanziario internazionale,
- BBVA Colombia: prestazione di servizi finanziari e non finanziari all'ingrosso e al dettaglio a diversi segmenti di mercato in Colombia, tra cui il credito al consumo (compresi i finanziamenti auto) e le operazioni sui mercati di capitale e su titoli,
- Renault: industria automobilistica,
- RCI: fornitura di finanziamenti sia a concessionari Renault e Nissan che a clienti privati e commerciali che acquistano auto presso concessionari Renault o Nissan,
- JV: fornitura di finanziamenti al dettaglio e all'ingrosso a concessionari e acquirenti di auto Renault in Colombia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 167/12)

1. In data 29 aprile 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax», Canada) e OPG Commercial Holdings SARL («OPG»), appartenente al gruppo OMERS («OMERS», Canada), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Eurolife ERB Insurance Group Holdings SA (Grecia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Fairfax: attraverso le sue controllate, opera nell'assicurazione proprietà e danni, nella riassicurazione e nella gestione di investimenti; Fairfax è quotata alla borsa di Toronto,
- OPG: holding registrata in Lussemburgo, appartenente all'Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan (OMERS),
- Eurolife: attraverso le sue controllate, opera nell'assicurazione vita e non vita, nella riassicurazione e nella distribuzione assicurativa in Grecia e in Romania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8028 — Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda la denominazione di una specialità tradizionale garantita

(2016/C 167/13)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, la Repubblica ceca ha presentato⁽²⁾ le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» quali nomi di una specialità tradizionale garantita (STG), conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012. Le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky» erano state registrate in precedenza⁽³⁾ senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio⁽⁴⁾ come specialità tradizionale garantita e sono attualmente tutelati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

A seguito della procedura di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

- le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» sono state completate rispettivamente dai termini «Tradiční» e «Tradičná»,
- le denominazioni «Špekáčky»/«Špekačky» sono state completate rispettivamente dai termini «Tradiční» e «Tradičné».

Questi termini integrativi designano il carattere tradizionale delle denominazioni, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

In virtù di quanto sopra, la Commissione pubblica i nomi

«TRADIČNÍ LOVECKÝ SALÁM»/«TRADIČNÁ LOVECKÁ SALÁMA»

e

«TRADIČNÍ ŠPEKÁČKY»/«TRADIČNÉ ŠPEKAČKY»

al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi a che i nomi «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» siano iscritti nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012, a norma dell'articolo 51 di tale regolamento.

Nel caso in cui i nomi «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» siano iscritti nel registro, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'attuale disciplinare dell'STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky» è equiparato al disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 rispettivamente per l'STG «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky», tutelati con riserva del nome.

Per motivi di completezza e in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la presente pubblicazione comprende i disciplinari dell'STG «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky», come già pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ N. UE CZ-TSG-0107-01405 — 18.12.2015.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 160/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Lovecký salám»/«Lovecká saláma» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 7) e regolamento (CE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)] (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

⁽⁵⁾ «Lovecký salám»/«Lovecká saláma», N. CE: SK-TSG-0007-0044 3 — 4.8.2006 (GU C 96 del 16.4.2010, pag. 18).

«Špekáčky»/«Špekačky», N. CE: SK-TSG-0007-0055 — 21.5.2007 (GU C 94 del 14.4.2010, pag. 18).

DOMANDA DI REGISTRAZIONE STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

«LOVECKÝ SALÁM» o «LOVECKÁ SALÁMA»

N. CE: SK-TSG-0007-0044 — 4.8.2006

1. Nome e indirizzo dell'associazione richiedente

Nome: Český svaz zpracovatelů masa
Indirizzo: Libušská 319
142 00 Praha 4
Písnice
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 244092404
Fax +420 244092405
Email: reditel@cszm.cz

Nome: Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Indirizzo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava
SLOVENSKO

Telefono: +421 255565162
Fax +421 255565162
Email: slovmaso@slovmaso.sk

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca

Slovacchia

3. Disciplinare di produzione

3.1. Nome proposto per la registrazione:

«Lovecký salám» (CS)

«Lovecká saláma» (SK)

3.2. Nome

— è di per sé specifico— indica la specificità del prodotto agricolo o alimentare

Il nome «Lovecký salám» o «Lovecká saláma» è di per sé specifico perché esso è ampiamente conosciuto nella Repubblica ceca e in Slovacchia ed è da lungo tempo tradizionalmente associato a uno specifico prodotto a base di carne fermentata a lunga conservazione, dalla forma di blocco rettangolare piatto e dal sapore caratteristico.

3.3. Indicare se è richiesta la riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

— Registrazione con riserva del nome— Registrazione senza riserva del nome

3.4. Tipo di prodotto

Classe 1.2: prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome indicato al punto 3.1

Il «Lovecký salám» o la «Lovecká saláma» sono prodotti a base di carne fermentata a lunga conservazione destinati al consumo diretto, solitamente sotto forma di affettati.

Caratteristiche fisiche:

il prodotto ha la caratteristica forma di un blocco rettangolare piatto insaccato in un budello dal diametro medio pari a 50-55 mm e lunghezza di circa 40 cm.

Proprietà chimiche:

- attività dell'acqua: non superiore a 0,93
- pH: inferiore a 5,5
- contenuto netto di proteine magre: non inferiore al 15 % (rispetto al peso)
- contenuto di grassi: non superiore al 45 % (rispetto al peso)
- contenuto di sale: non superiore al 4,2 % (rispetto al peso)

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esteriore e colore: prodotto a partire da una miscela di carne bovina e suina, di colore marrone scuro, dalla superficie leggermente rugosa, con granulosità visibile sotto il budello;

aspetto e colore della sezione: mosaico di granuli di diametro per la maggior parte non superiori a 5 mm, senza grumi di grasso né di parti magre; sono consentite piccole bolle d'aria; le parti magre sono di colore rosso carne verso il centro del prodotto e più scure verso i bordi esterni; i granuli di grasso sono di colore chiaro. La sezione del prodotto ha forma rettangolare;

aroma e sapore: aroma pronunciato grazie al processo di affumicatura; gusto molto speziato e salato;

Consistenza: soda ed elastica.

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1

Il «Lovecký salám» o la «Lovecká saláma» sono prodotti con carne bovina contenente non più del 10 % di grasso, carne suina contenente non più del 20 % di grasso, ritagli di carne suina contenenti (per una categoria) non oltre il 30 % di grasso e ritagli di carne suina contenenti non oltre il 50 % di grasso (per la seconda categoria), lardo, miscela di salagione a base di nitriti, antiossidante [(E 315 o E 316, non oltre 500 mg/kg espressi come acido eritorbico), pepe nero macinato, zucchero, aglio (sotto forma di fiocchi, concentrato o in polvere in dose corrispondente a una quantità standardizzata di aglio fresco), chiodi di garofano macinati, fermenti lattici (coltura combinata di ceppi batterici dell'acido lattico del genere *Lactobacillus* e/o *Pediococcus* e di *Micrococcaceae* coagulasi-negativi) e budelli in collagene.

Per produrre 100 kg di prodotto finito di «Lovecký salám» o di «Lovecká saláma» si utilizzano:

- carne bovina contenente non oltre 10 % di grasso: 5,0 kg
- carne suina contenente non oltre 20 % di grasso: 75,0 kg
- ritagli di carne suina contenenti non oltre 30 % di grasso: 10,0 kg
- ritagli di carne suina contenenti non oltre 50 % di grasso: 50,0 kg
- lardo e strutto: 20,0 kg
- miscela di salagione a base di nitriti: 3,4 kg
- pepe nero macinato: 0,35 kg
- zucchero: 0,30 kg
- aglio: 0,08 kg
- chiodi di garofano macinati: 0,04 kg
- antiossidante E 315 o E 316: max. 0,05 kg
- fermenti lattici
- budelli in collagene

I ritagli di carne suina contenenti non oltre il 50 % di grasso e il lardo sono congelati. Tutte le materie prime e gli ingredienti sono combinati in una miscela di granulometria compresa fra 3 e 5 mm, insaccata in budelli di diametro compreso fra 50 e 55 mm, con una lunghezza di circa 40 cm. Il prodotto è quindi compresso fino ad assumere una forma rettangolare appiattita. I prodotti così formati sono disposti vicini in recipienti puliti o altri contenitori idonei e lasciati stagionare in una camera refrigerata a una temperatura di 2-4 °C per 24-48 ore. I prodotti sono in seguito appesi a barre di affumicatura e affumicati con fumo freddo per circa sette giorni ad una temperatura che si aggira intorno a 24 °C. Al termine del processo di affumicatura, i prodotti sono essiccati. Durante il processo di essiccazione il prodotto non deve essere aggredito da muffe. Il prodotto può essere distribuito al raggiungimento del valore prescritto di umidità relativa. Il tempo di essiccazione è di circa 14 giorni onde garantire che il prodotto subisca una fermentazione sufficiente a temperatura e umidità relative che consentano alle colture di fermenti lattici di crescere e al prodotto di essiccarsi in modo uniforme (forbice di temperatura: 16-27 °C; forbice di umidità dell'aria: tra il 75 % e il 92 %).

3.7. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

Il «Lovecký salám» o la «Lovecká saláma» sono diversi da altri prodotti a base di carne fermentata a lunga conservazione, innanzitutto per la caratteristica forma rettangolare appiattita, ottenuta mediante pressatura durante la stagionatura. Il prodotto possiede altresì un sapore specifico, dovuto alla combinazione stabilita degli ingredienti principali e delle spezie nonché al processo di fermentazione subito.

3.8. Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

L'origine del prodotto «Lovecký salám» o «Lovecká saláma» nella Repubblica ceca può essere fatta risalire all'inizio del ventesimo secolo. All'epoca tale prodotto era preparato essenzialmente in inverno a causa delle condizioni climatiche più favorevoli per la stagionatura e delle difficoltà connesse alla manipolazione delle materie prime attraverso un congelamento blando, requisito di buona granulosità. In seguito, grazie ai progressi nell'ambito della refrigerazione e dei dispositivi di affumicatura, la produzione si è concentrata principalmente sulle consegne per i mercati di Pasqua e Natale e per la stagione turistica estiva. Oggi è un prodotto a lunga conservazione tradizionale e popolare preparato durante tutto l'anno.

Il prodotto «Lovecký salám» o «Lovecká saláma» è stato menzionato nella pubblicazione *Technológia mäsového priemyslu* (tecnologia del settore della carne) (parte II, 1955, Hlavná správa mäsového a rybného priemyslu, Relazione principale sul settore della carne e del pesce, ministero del settore alimentare) e successivamente incluso negli «Standard tecnici ed economici per i prodotti a base di carne» (parte 1, norme applicabili dal 1° gennaio 1977, direzione generale per il settore alimentare, Praga) in quanto standard nazionale cecoslovacco N. ČSN 57 7269, che ha contribuito all'espansione della produzione conforme a detti standard sul territorio dell'ex Cecoslovacchia. Si tratta di una ricetta stabile sviluppata seguendo i cambiamenti gradualmente avvenuti nelle tecniche di produzione per fronteggiare la disponibilità limitata di determinati ingredienti e con l'obiettivo di migliorare la sicurezza del prodotto finito. Tale ricetta è presentata nella descrizione del metodo di produzione del «Lovecký salám» o della «Lovecká saláma». — Cfr. il punto 3.6 della presente domanda. Le caratteristiche del prodotto tradizionale sono state preservate nonostante tali cambiamenti.

3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

I controlli comprendono:

- rispetto della proporzione delle materie prime, degli ingredienti e delle spezie nella composizione; i controlli sono effettuati per confronto delle quantità delle materie prime, degli ingredienti e delle spezie con la ricetta durante la preparazione della miscela del prodotto,
- rispetto della forma specificata, dell'aspetto esterno, del colore e della consistenza del prodotto; si effettua un controllo visivo al termine dell'essiccazione del prodotto finito,
- rispetto dell'aspetto e del colore specificati della sezione del prodotto; si effettua un controllo visivo al termine dell'essiccazione del prodotto finito,
- rispetto della consistenza, dell'aroma e del sapore specificati del prodotto; si effettuano controlli di analisi sensoriale sul prodotto finito,
- rispetto dei parametri fisici e chimici specificati per il prodotto; il prodotto finito è esaminato con metodologie di laboratorio riconosciute.

I controlli da parte dell'organo o dell'ente che verifica il rispetto del disciplinare del prodotto presso lo stabilimento di ciascun produttore avvengono con cadenza almeno annuale.

4. Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare del prodotto

4.1. Nome e indirizzo

Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare nella Repubblica ceca

Nome: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Indirizzo: Květná 15

603 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 543540111

Email: sekret.oklc@szpi.gov.cz

Pubblico Privato

Nome: Státní veterinární správa České republiky
Indirizzo: Slezská 7
120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 227010137
Email: hygi@svscr.cz
 Pubblico Privato

Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare in Slovacchia

Nome: BEL/NOVAMANN International, s r.o.
Indirizzo: Továrenská 14
815 71 Bratislava
SLOVENSKO

P.O. BOX 11
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO

Telefono: +421 250213376
Email: tomas.ducho@ba.bel.sk
 Pubblico Privato

Nome: Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Indirizzo: Botanická 17
842 13 Bratislava
SLOVENSKO

Telefono: +421 260257427
Email: buchlerova@svssr.sk
 Pubblico Privato

4.2. *Compiti specifici dell'autorità o dell'organismo*

Spetta agli organi di controllo di cui al punto 4.1 verificare che il disciplinare sia stato rispettato nella sua integralità.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

«ŠPEKÁČKY» o «ŠPEKAČKY»

N. CE: SK-TSG-0007-0055 — 21. 5.2007

1. Nome e indirizzo della società richiedente

Nome: Český svaz zpracovatelů masa
Indirizzo: Libušská 319
142 00 Praha 4
Písnice
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 244092404
Fax: +420 244092405
Email: reditel@cszm.cz

Nome: Slovenský zväz spracovateľov mäsa
Indirizzo: Kukučínova 22
831 03 Bratislava
SLOVENSKO

Telefono: +421 255565162
Fax: +421 255565162
Email: slovmaso@slovmaso.sk

2. Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca

Slovacchia

3. Specifica di prodotto

3.1. Nome/i da registrare

«Špekáčky» (ceco)

«Špekačky» (slovacco)

3.2. Specificare se il nome:

— è di per sé specifico

— indica la specificità del prodotto agricolo o alimentare

I nomi «špekáčky» in ceco e «špekačky» in slovacco indicano le caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare in quanto derivano dal termine špek che designa i pezzi di lardo adoperati nella sua fabbricazione e distribuiti irregolarmente in un impasto denso e con scarsa presenza di particelle di collagene.

3.3. È richiesta la riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006?

— Registrazione con riserva del nome

— Registrazione senza riserva del nome

3.4. Tipo di prodotto

Classe 1.2: prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.5. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare a cui si riferisce il nome indicato al punto 3.1

Questo prodotto a base di carne, cotto, è un tipo di salsiccia di colore mordorè, preparato con budello di suino o di bovino, lungo vari metri.

Caratteristiche fisiche: stringa di salsicce separate mediante cordicelle, del peso compreso fra 65 e 85 g cadauna e diametro compreso fra 4 e 4,6 cm; la lunghezza media oscilla fra 8 e i 9 cm;

Proprietà chimiche:

contenuto netto di proteine magre: non inferiore al 6 % (rispetto al peso)

contenuto di grassi: non superiore al 45 % (rispetto al peso)

contenuto di sale: non superiore al 2,5 % (rispetto al peso)

Proprietà organolettiche:

aspetto esterno e colore: le salsicce «špekáčky»/«špekačky» sono prodotte a partire da una miscela di carne bovina e suina insaccata in un budello naturale, il quale è diviso mediante nodi fatti con uno spago. Si tratta di un prodotto di colore mordorè. Sono accettate tonalità più chiare o più scure senza macchie visibili di affumicatura come pure la presenza di gocce di succo essiccate sulla parte esterna e zone di colore più chiaro nel punto in cui le salsicce si toccano. L'involucro è liscio o leggermente rugoso. Il prodotto non deve essere unto di grasso né di gelatina.

Aspetto e colore al taglio: al taglio, il prodotto presenta un colore che va dal rosa pallido al rosa scuro ed una distribuzione irregolare dei pezzetti di lardo. Si accetta la presenza di piccole particelle molli di collagene e di bolle d'aria.

Sapore ed aroma: sapore gradevole di affumicato, salato quanto basta, accentuato dalle spezie utilizzate. Dopo la cottura, il prodotto è succoso.

Consistenza: soda, fragile compatta.

3.6. Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1

Gli ingredienti che entrano a far parte della composizione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» sono i seguenti: carne bovina con un tenore di grasso inferiore o pari al 30 %, carne suina con un tenore di grasso inferiore o pari al 50 %, lardo, acqua potabile (sotto forma di ghiaccio in scaglie), fecola di patate, miscela di salagione, pepe macinato, paprica dolce (100 ASTA), aglio (a fiocchi, concentrato oppure in polvere in quantità corrispondenti all'aglio fresco), noce moscata in polvere, polifosfati E 450 e E 451 (3 g/kg sotto forma di P₂O₅), acido ascorbico E 300 (0,5 g/kg), involucri costituiti da budelli di bovino o di suino e spago.

Per 100 kg di prodotto finito, la composizione è la seguente:

- carne di manzo con un tenore di grasso inferiore o pari al 30 % 38,5 kg
- carne di maiale con un tenore di grasso inferiore o pari al 50 % 17,5 kg
- lardo 27,0 kg
- acqua (ghiaccio) 23,0 kg
- fecola di patate 2,5 kg
- miscela di salagione 2,0 kg
- paprica dolce (100 ASTA) 0,22 kg
- pepe macinato 0,16 kg
- aglio (fiocchi, concentrato, in polvere) 0,09 kg
- noce moscata in polvere 0,03 kg
- polifosfati E 450 et E 451 0,3 kg
- acido ascorbico E 300 0,05 kg
- involucri: budelli di bovino o di suino
- spago per separare le salsicce.

A partire dagli ingredienti, dai condimenti e da tutte le materie prime adoperate fatta eccezione per il lardo, si prepara un impasto la cui grana è compresa fra 0,1 mm e 2,5 mm. Il lardo è tagliato in pezzi di dimensioni massime pari a 8 mm, quindi viene aggiunto all'impasto. La miscela così ottenuta è riempita in budelli di carne bovina o suina il cui diametro varia dai 4 ai 4,6 cm.

Le salsicce che compongono la stringa sono separate con dello spago, quindi vengono sospese ad una sbarra e collocate in un apposito affumicatoio nel quale esse vengono essiccate ed affumicate; questo procedimento conferisce loro il colore e l'aroma che le contraddistinguono. I prodotti affumicati sono poi riscaldati fino ad una temperatura di 75 °C - 78 °C per poi arrivare ad una temperatura interna minima di 70 °C per almeno dieci minuti. Dopo questo trattamento termico, si sciacquano le salsicce con acqua fredda e le si lascia raffreddare. Le salsicce «špekáčky»/«špekačky» sono messe poi in locali freddi e bui.

3.7. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

Le salsicce «špekáčky»/«špekačky» si distinguono dagli altri prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico segnatamente per la ripartizione irregolare dei pezzi di lardo (lo špek) in un impasto denso e con poche particelle di collagene. Lo špek conferisce al prodotto il suo aspetto caratteristico al taglio. Un altro tratto caratteristico delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» è che esse formano una stringa costituita da un budello naturale e che sono separate fra loro da nodi fatti con lo spago. Anche il dosaggio appropriato del condimento del prodotto è un segno distintivo importante e contribuisce, insieme alla carne bovina e al lardo, a conferire al prodotto il suo aroma inimitabile dopo la cottura.

3.8. Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare

In termini di ingredienti, di modalità di preparazione e di consumo, le salsicce «špekáčky»/«špekačky» sono note da oltre un secolo sul territorio dell'attuale Repubblica ceca. È nella seconda metà del XIX secolo, con lo sviluppo dell'industria delle carni affumicate, che la loro produzione ha subito un incremento su scala più vasta come prodotto di alta qualità insaccato in budello di bovino. Nel 1891 questo prodotto fu presentato a Praga, in occasione di una fiera agricola in cui fu installato un affumicatoio debitamente attrezzato, come non se ne erano mai visti fino ad allora. Le salsicce «špekáčky» venivano affumicate sul posto, quindi servite ancora calde su un bel piatto di carta, accompagnate da rafano e da un croissant salato, per otto grajciars (moneta ceca dell'epoca). È in quell'epoca che può collocarsi la comparsa delle salsicce «špekáčky»/«špekačky», prodotto tipico della salumeria ceca. La composizione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» dell'epoca dimostrava la loro qualità eccezionale poiché il 50 % delle materie prime proveniva dai quarti posteriori di animali giovani, il 20 % era costituito da pezzi tagliati da suini di qualità, privi di cotenna, e, infine, il 30 %, da lardo tagliato a dadini. In funzione della consistenza dell'impasto, si aggiunge talvolta una piccola quantità di un agente legante prodotto con carne bovina. L'impasto viene quindi condito con aglio, pepe e talvolta un pizzico di noce moscata. La separazione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» con uno spago di lino era un capitolo a parte. Poiché le salsicce erano vendute per unità, il peso complessivo della stringa doveva corrispondere al numero delle unità. Per raggiungere il livello qualitativo richiesto il prodotto doveva essere correttamente affumicato. All'inizio del XX secolo i metodi di produzione dei salumai conobbero una nuova evoluzione e le salsicce špekáčky/špekačky diventarono una delle principali varietà di salsicce da cuocere, insieme alle párky ed alle klobásy. Alcune imprese diventarono molto famose, soprattutto nelle grandi città, grazie alla loro produzione di salsicce špekáčky/špekačky. Fra i produttori più noti si possono citare Koula e Macháček, della zona nuova di Praga, e Šereda nei dintorni di Vinohrady, le cui špekáčky/špekáčky diventarono famose fra gli abitanti di Praga con il nome di šeredky. Dopo essere state affumicate, queste salsicce, ancora calde, venivano mandate ai negozi e, già nel pomeriggio, non soltanto nei negozi ma in tutta la zona circostante si diffondeva un meraviglioso profumo di salsicce affumicate. Così, la sera, le strade della vecchia Praga erano inondate dalla luce dorata dell'illuminazione a gas e dal profumo delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» che i numerosi commercianti mettevano ad arrostitire sul carbone.

All'epoca, la qualità dei prodotti a base di carne non era definita da alcuna norma; le autorità pubbliche controllavano soprattutto la presenza di farina, che non era tollerata nella fabbricazione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky». La carne bovina e il lardo restavano i principali ingredienti che facevano parte della composizione delle salsicce dopo la seconda guerra mondiale. In seguito, con l'intensificarsi dell'allevamento suino, la composizione è diventata la seguente: 40 % di carne bovina dei quarti anteriori, 30 % di pezzi tagliati di carne suina e 30 % di lardo. All'epoca è stato modificato anche il condimento delle salsicce «špekáčky»/«špekačky», aggiungendovi la paprica. In seguito alla nazionalizzazione delle imprese e degli impianti agroalimentari dediti alla fabbricazione di prodotti a base di carne, la composizione del prodotto, la scelta degli ingredienti secondari e dei budelli nonché i procedimenti tecnologici sono stati stabiliti mediante registrazione nelle Norme tecniche ed economiche; ciò ha permesso di perpetuare l'alto livello qualitativo di questo prodotto ceco tradizionale. La produzione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» è stata oggetto della norma di Stato cecoslovacca ČSN 57 7115 che figura tra le Norme ceche ed economiche per i prodotti a base di carne (*Technicko-hospodářské normy pre mäsové výroby*), vol. I, raccolta in vigore a partire dall'1.1.1977, ministero dell'Industria, direzione generale, Praga (MP — *generálne riaditeľstvo Praha*), il che ha comportato la diffusione della fabbricazione normalizzata a tutto il territorio cecoslovacco. I progressivi mutamenti delle modalità di fabbricazione, provocati dalla difficoltà di procurarsi alcune materie prime o gli involucri (come i budelli di bovini), sono sfociati nella formulazione di una ricetta duratura, indicata nella descrizione del metodo di lavorazione delle salsicce «špekáčky»/«špekačky» — cfr. punto 3.6 della presente domanda.

3.9. Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

Il controllo verte sui seguenti elementi:

- rispetto delle proporzioni stabilite nella ricetta per le materie prime, gli altri ingredienti ed i condimenti. Il controllo consiste nel paragonare, durante la fabbricazione, i quantitativi adoperati con quelli previsti nella ricetta,
- controllo della distribuzione irregolare dei pezzi di lardo (špek) nel ripieno denso e contenente piccole particelle di collagene; si tratta di un controllo visivo effettuato durante la fase di produzione successiva alla riempitura nei budelli naturali e alla separazione delle salsicce mediante spago,
- rispetto della forma del prodotto, della superficie, del colore e della consistenza; controllo visivo successivo alle fasi di trasformazione (cottura, risciacquo e raffreddamento del prodotto finito),
- rispetto dell'aspetto e del colore caratteristici al taglio; controllo visivo successivo alle fasi di trasformazione (cottura, risciacquo e raffreddamento del prodotto finito),
- verifica della consistenza, dell'aroma, del gusto e della succosità proprie del prodotto; controllo mediante analisi sensoriale del prodotto finito dopo la fase di cottura,
- rispetto delle proprietà fisico-chimiche caratteristiche del prodotto; esame del prodotto finito mediante metodi di laboratorio riconosciuti.

L'organo o l'ente incaricato di verificare la conformità del prodotto con il disciplinare deve procedere, almeno una volta all'anno, ad un controllo nell'azienda di tutti i produttori.

4. Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare del prodotto

4.1. Nome e indirizzo

Autorità o organismi incaricati di verificare il rispetto del disciplinare nella Repubblica ceca:

Nome: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Indirizzo: Květná 15
603 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 543540111
Email: sekret.oklc@szpi.gov.cz

Pubblico Privato

Nome: Státní veterinární správa ČR

Indirizzo: Slezská 7
120 00 Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefono: +420 227010137
Email: hygi@svscr.cz

Pubblico Privato

Organismi od enti incaricati di verificare il rispetto del disciplinare in Slovacchia:

Nome: BEL/NOVAMANN International, s r.o.

Indirizzo: Továrenská 14
815 71 Bratislava
SLOVENSKO

P.O. BOX 11
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO

Telefono: +421 250213376

Email: tomas.ducho@ba.bel.sk

Pubblico Privato

Nome: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Indirizzo: Botanická 17
842 13 Bratislava
SLOVENSKO

Telefono: +421 260257427

Email: buchlerova@svssr.sk

Pubblico Privato

4.2. *Compiti specifici dell'autorità o dell'organismo*

Gli organismi di controllo di cui al punto 4.1 sono incaricati di verificare il rispetto del disciplinare nella sua integralità.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT